



**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“Ubaldo Campagnola” di Avio**

Via Campagnola, 5 – 38063 - AVIO (TN)

REGOLAMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE CON I RAPPRESENTANTI DELL’ATTIVITÀ ASSISTENZIALE, NONCHÉ DEI LORO FAMILIARI

Approvato con Atto del Commissario Straordinario n. 15 del 07 gennaio 2008 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 22 gennaio 2016

INDICE

Articolo 1 – Oggetto	3
Articolo 2 – Numero di Rappresentanti.....	3
Articolo 3 – Elettorato attivo	3
Articolo 4 – Elettorato passivo.....	3
Articolo 5 – Durata del mandato	3
Articolo 6 – Indizione delle elezioni	4
Articolo 7 – Candidature	4
Articolo 8 – Consultazione	4
Articolo 9 - Proclamazione degli eletti.....	4
Articolo 10 - Reclamo	5
Articolo 11 - Funzione consultiva.....	5
Articolo 12 - Funzione propositiva	5
Articolo 13 – Norme transitorie	5

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di elezione dei rappresentanti degli Ospiti della Residenza Sanitaria Assistenziale e della Casa Soggiorno dall'A.p.s.p. U. Campagnola (abbreviato Azienda) e le forme di collaborazione degli stessi con gli amministratori e la direzione dell'Azienda, in esecuzione dell'art. 6 comma 4 della legge regionale n. 7/2005 e dello Statuto aziendale.

Articolo 2 – Numero di Rappresentanti

Indipendentemente dal numero di posti letto, la rappresentanza degli ospiti si compone di n. 2 (due) rappresentanti per ciascuna struttura eletti secondo le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 3 – Elettorato attivo

Gli Ospiti in RSA che sono accolti nei posti letto convenzionati e non convenzionati con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e gli Ospiti della Casa Soggiorno per Anziani accolti alla data delle elezioni di cui all'art. 6 possono partecipare all'elezione dei rappresentanti.

L'Ospite può delegare un proprio familiare, fino al quarto grado di parentela o l'eventuale amministratore di sostegno o il tutore.

Al momento di ingresso nella struttura l'ospite provvede a comunicare l'eventuale delega ad un parente fino al quarto grado.

Nel caso in cui l'Ospite non sia in grado di indicare il parente delegato, il voto viene esercitato dall'amministratore di sostegno o dal tutore. In caso di loro insussistenza il delegato è individuato dai familiari tra di loro.

Articolo 4 – Elettorato passivo

Sono eleggibili a rappresentanti degli ospiti gli elettori di cui all'articolo precedente.

Non possono essere eletti rappresentanti dei residenti gli amministratori, i dipendenti o i collaboratori a diverso titolo dell'Azienda e i titolari o amministratori di aziende private che hanno rapporti economici con l'Azienda.

Articolo 5 – Durata del mandato

Il rappresentante resta in carica 3 (tre) anni dalla data della proclamazione e può essere rieletto. Esso esercita le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo rappresentante. In caso di dimissione, decadenza o decesso di un rappresentante prima del termine del mandato triennale, il Presidente provvede entro quindici giorni alla surroga con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza del triennio dalla data di proclamazione. Nel caso in cui la lista dei non eletti sia esaurita il Presidente indice nuove elezioni.

Il rappresentante "non Ospite" della struttura decade dall'incarico in caso di dimissione dalla struttura o decesso dell'Ospite di suo riferimento.

Articolo 6 – Indizione delle elezioni

Il Presidente, almeno quaranta giorni prima della data di scadenza del mandato, fissa la data delle elezioni dandone comunicazione agli elettori iscritti nel registro di cui all'art. 3, mediante avviso esposto presso l'albo cartaceo dell'Ente.

La consultazione deve essere preceduta da apposito avviso che deve essere pubblicato all'albo cartaceo dell'Ente quindici giorni prima della data fissata, assieme a copia dell'elenco degli elettori alla data di pubblicazione dell'avviso.

Articolo 7 – Candidature

Il comitato degli ospiti, se regolarmente costituito all'interno della struttura residenziale per anziani, può proporre, entro i 5 giorni antecedenti al giorno fissato per la consultazione, fino ad un massimo di due candidature.

Gli elettori che intendono proporre la propria candidatura ne danno comunicazione al Presidente entro i 5 giorni antecedenti al giorno fissato per la consultazione. Il Presidente provvede a dare comunicazione al pubblico dei nominativi depositati almeno 24 ore prima della data fissata per la consultazione mediante avviso esposto all'albo cartaceo dell'Ente.

Le elezioni non hanno luogo qualora non sia presentata alcuna candidatura.

Articolo 8 – Consultazione

La consultazione elettorale si svolge con le modalità di cui al presente articolo:

- si svolge in apposita sala messa a disposizione dall'Azienda;
- nel giorno fissato per la consultazione il Presidente provvede alla costituzione di un ufficio composto dal Direttore con funzioni di presidente del seggio e di due scrutatori scelti tra gli elettori.
- i componenti il seggio acquisiscono la documentazione di cui al presente regolamento compreso l'elenco aggiornato degli aventi diritto al voto di cui all'art. 3.
- la votazione deve durare da un minimo di due ore ad un massimo di quattro;
- ogni elettore può esprimere fino a due preferenze;
- i componenti il seggio registrano su apposito elenco l'avvenuta espressione del voto. La votazione avviene a scrutinio segreto;
- il voto è strettamente personale ed è ammessa delega;
- al termine il Presidente del seggio elettorale dichiara chiusa la votazione e apre lo scrutinio, del quale deve essere redatto apposito verbale;
- sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e a parità di voti il minore di età;
- la consultazione è valida qualunque sia il numero di elettori partecipanti.

Articolo 9 - Proclamazione degli eletti

Il Presidente, entro 3 giorni dalla data di svolgimento della consultazione, pubblica, mediante avviso all'albo cartaceo dell'Ente, i risultati delle elezioni e proclama gli eletti. Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva alla data di consultazione prende atto dell'elezione dei rappresentanti degli ospiti.

Ove non sia eletto alcun rappresentante si procede a nuova consultazione a fronte di richiesta scritta al Presidente di un numero di elettori che rappresenti almeno il 30% degli ospiti.

Articolo 10 - Reclamo

Qualora gli elettori ritenessero che la consultazione si sia svolta in modo irregolare, gli stessi possono entro 10 giorni dalla data delle elezioni presentare reclamo scritto e motivato al Consiglio di Amministrazione che ha l'obbligo di pronunciarsi entro 30 giorni.

In caso di accoglimento del reclamo il Consiglio di Amministrazione provvede all'annullamento dell'elezione e il Presidente convoca nuove elezioni nei termini previsti dagli artt. 6, 7, 8 e 9 del presente Regolamento.

CAPO II PARTECIPAZIONE

Articolo 11 - Funzione consultiva

I rappresentanti degli ospiti svolgono funzione consultiva su tutte le problematiche di carattere generale relative all'impostazione e all'organizzazione dei servizi erogati.

Il Presidente incontra, con i consiglieri di amministrazione, almeno ogni sei mesi i rappresentanti per informare sull'attività dell'Azienda e discutere le problematiche di cui al comma 1.

Articolo 12 - Funzione propositiva

I rappresentanti possono, in ogni periodo dell'anno, formulare al Presidente proposte, anche scritte, in ordine all'impostazione e all'organizzazione dei servizi erogati. Il Presidente ne riferisce al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e comunque entro 30 giorni dalla data di presentazione della proposta egli informa i rappresentanti sulle decisioni assunte.

Articolo 13 – Norme transitorie

Al fine di consentire la modifica di quanto previsto dal presente Regolamento si stabilisce che continuano ad applicarsi le disposizioni del precedente Regolamento ai rappresentanti che risultano ancora in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.